

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

Circolare n.03 Prot. n.010/2025

Roma, 10 marzo 2025

OGGETTO: INFORMATIVA ATTIVITÀ 2025

- A. 21 GENNAIO - AUDIZIONE SENATO, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ**
- B. 28 GENNAIO – AUDIZIONE SENATO, DDL SALVA MILANO**
- C. CONSULTAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – PIANO CASA**
- D. REVISIONE DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 140/2012 – PARAMETRI COMPENSI PROFESSIONI REGOLAMENTATE**

A) 21 GENNAIO – AUDIZIONE SENATO, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Lo scorso 9 gennaio l'8° Commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Senato ha convocato la Rete delle Professioni Tecniche, per lo svolgimento di un'audizione nell'ambito dell'esame del Disegno di Legge 1294, Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

Come sapete, si tratta di una materia sulla quale la RPT e le Professioni Ordinistiche dell'area Tecnico-Scientifica lavorano da molto tempo, anche in uno stretto rapporto di interlocuzione con le Istituzioni e le strutture commissariali adibite alle attività di ricostruzione sui territori colpiti da calamità. Come in precedenti occasioni, in preparazione dell'audizione è stata convocata una riunione previa richiesta ai Consigli Nazionali e alle Federazioni aderenti alla RPT di indicare il nominativo di una persona da loro delegata a prendervi parte.

Si è così costituito un gruppo di lavoro dedicato al tema, che ha esaminato il provvedimento di legge oggetto dell'audizione, e ha provveduto a predisporre una Memoria scritta –

CONSIGLI NAZIONALI:

**CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

successivamente condivisa con tutti i membri della Rete – contenente le valutazioni e le proposte, anche di modifica del provvedimento, avanzate dai professionisti tecnici. All’audizione, che si è svolta il 21 gennaio in modalità video-conferenza, hanno rappresentato la RPT il Coordinatore Ing. Armando Zambrano. La Memoria RPT, che si allega alla presente circolare, è stata pubblicata sul sito dell’8° Commissione del Senato.

B) 28 GENNAIO – AUDIZIONE SENATO, DDL SALVA MILANO

Il giorno 23 gennaio, l’8° Commissione Ambiente del Senato ha di nuovo convocato la RPT, stavolta per un’audizione nell’ambito dell’esame del cosiddetto Ddl Salva Milano, già approvato alla Camera, [A.S. 1309](#): *“Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia”*.

La Rete delle Professioni Tecniche aveva già partecipato ad un’audizione sul provvedimento, nel corso della sua prima lettura alla Camera dei Deputati, ed in quella occasione aveva predisposto una Memoria, che si allega, che era stata inviata alla Commissione competente.

In preparazione di questa nuova audizione, è stato convocato il Gruppo di Lavoro “Urbanistica”, che aveva già in precedenza lavorato sul provvedimento, e che ha ritenuto di non produrre ulteriore documentazione.

All’audizione, che si è svolta il 28 gennaio in modalità video-conferenza, hanno rappresentato la RPT il Coordinatore Ing. Armando Zambrano, il Vicepresidente CONAF Dott. Agronomo Renato Ferretti, e il Consigliere Nazionale CNPI Per. Ind. Antonio Daniele Barattin.

C) CONSULTAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – PIANO CASA

Ad inizio 2025 il MIT ha avviato un ciclo di consultazioni volte ad acquisire dagli operatori del settore i contributi per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di edilizia e costruzioni, in vista dell’adozione di quello che lo stesso Ministero ha chiamato “Piano Casa”. Per agevolare l’esame dei contributi che perverranno nell’ambito della consultazione è stata predisposta una specifica piattaforma, con la richiesta ai Consigli Nazionali di inviarli entro il 21 febbraio 2025.

Allo scopo di approfondire il tema, e preparare un documento con le valutazioni, le idee e le proposte dei professionisti tecnici, è stata convocata una riunione del Gdl “Urbanistica”, allo scopo di predisporre un documento unitario.

A tal proposito, RPT ha inoltrato all’attenzione del Ministro Salvini e dei suoi collaboratori una nota, che si allega, con la quale si comunica che, alla luce del poco tempo disponibile, e anche del fatto che i singoli Ordini professionali sono stati invitati a presentare propri contributi, la Rete delle

CONSIGLI NAZIONALI:

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

Professioni Tecniche si riserva di inviare un documento complessivo comprendente tutte le memorie elaborate dai Consigli, dalle Federazioni, dagli Ordini e dai Collegi aderenti alla nostra Associazione.

**D) REVISIONE DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 140/2012 – PARAMETRI COMPENSI
PROFESSIONI REGOLAMENTATE**

In data 5 marzo 2025, la RPT ha inviato all'attenzione del Viceministro Senatore Francesco Paolo Sisto una nota, che si allega, con all'oggetto due temi di stretta urgenza per i professionisti tecnici: la revisione del Decreto Parametri per i servizi di Architettura e Ingegneria (il DM 17/06/2016), e la revisione del DM 140 del 2012, che disciplina i parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate. Nella lettera, che si allega alla presente circolare, si sottolinea come la revisione dei suddetti decreti sia resa necessaria dall'entrata in vigore di recenti normative e dalle condizioni del mercato che impongono un aggiornamento. La RPT ha da tempo in corso un'interlocuzione con il Ministero della Giustizia e con quello delle Infrastrutture su questo tema, ha elaborato proposte e documenti che vanno nella direzione indicata dalle normative, e nella nota rivolta al Viceministro dichiara la propria disponibilità a contribuire alla definizione degli indispensabili provvedimenti.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott.ssa Forestale Sabrina Diamanti)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

Allegati:

- *Prot. n.003 del 21_01_2025 - Memoria RPT - Legge quadro ricostruzione post calamità - Audizione Commissione Ambiente Senato*
- *Prot. n.160 del 10_09_2024 - Memoria RPT_Audizione VIII Commissione Camera_DL RISTRUTTURAZIONE ED EDILIZIA (Salva Milano)*
- *Prot. n.007 del 19_02_2025 - All'attenzione del Ministro Senatore Matteo Salvini - Consultazione adozione piano casa*
- *Prot. n.009 del 05_03_2025 - All'attenzione del Viceministro Sen. Sisto - Revisione Decreto parametri - Revisione DM 140_2012*

CONSIGLI NAZIONALI:

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



A.S. 1294

“Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”

Audizione

8^a Commissione

(Ambiente, Territorio,

Lavori pubblici)

Senato della Repubblica

Roma, 21 gennaio 2025



**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI
DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI
FISICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Premessa

La Rete Nazionale delle Professioni Tecniche e Scientifiche comprende nove Consigli Nazionali Ordinistici e rappresenta all'incirca 600.000 professionisti, impegnati in svariati aspetti della vita sociale ed economica della Nazione.

In particolare, tramite i Consigli Nazionali associati e gli iscritti agli Ordini e Collegi Territoriali, partecipa attivamente alle fasi di emergenza dell'immediato post terremoto soprattutto con le attività di verifica di stabilità delle costruzioni demandate ad esperti formati espressamente nella redazione di apposite schede denominate Aedei, ma anche in occasione dei dissesti idrogeologici, sempre più frequenti come ormai evidente.

In particolare, ben sette Consigli nazionali della RPT aderiscono alla Struttura Tecnica Nazionale, organismo integrato nell'organizzazione della protezione civile, che, in caso di calamità, provvede a mobilitare le proprie strutture con esperti della sicurezza e, in tempo di "pace", procede alle attività formative degli iscritti.

La RPT, inoltre, contribuisce, nelle fasi di ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti e dai dissesti idrogeologici, al lavoro della Protezione Civile e dei Commissari delegati, collaborando anche alla definizione delle ordinanze che riguardano problematiche tecniche e delle piattaforme di reclutamento dei professionisti necessari alle attività necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e private, assicurando anche le attività informative e formative.

In particolare, nel caso del terremoto del 2016 che ha colpito il Centro Italia, ha attivato, d'intesa con i Commissari che si sono succeduti nel tempo, un Osservatorio Nazionale con la partecipazione della RPT e dei Consigli Nazionali, ed un tavolo tecnico territoriale, con la presenza dei rappresentanti degli Ordini e Collegi locali, entrambi tuttora attivi nell'affrontare le problematiche sottoposte dalla P.A.

I suddetti organismi hanno svolto un lavoro importante teso a semplificare e accelerare le procedure per la ricostruzione.

Data l'esperienza "sul campo" la RPT ha quindi più volte evidenziato in varie audizioni la necessità di una normativa specifica per disciplinare le attività post calamità, in particolare evidenziando la necessità di regole semplici e chiare e soprattutto tese a definire, in un quadro generale adattabile alle realtà sempre diverse degli eventi da affrontare, le ormai note problematiche ricorrenti.

È, quindi, interessata fortemente al DDL sottoposto all'attenzione di questa audizione, e ringrazia la Commissione per l'invito a partecipare.

Ma, nell'occasione, ritiene opportuno presentare le proprie proposte emendative.

Esame del DDL oggetto dell'audizione

Preliminarmente, la RPT evidenzia il consenso alla presentazione del Disegno di legge che, appunto, va a colmare un vuoto normativo che si ripercuote sulla rapidità degli interventi da parte del legislatore e dei commissari nominati nelle occasioni delle emergenze, a loro volta soggetti a difficoltà nella definizione ed organizzazione delle strutture operative di supporto.

Ma esso è importante anche per la definizione dei rapporti con gli enti locali e con le varie strutture di rappresentanza degli operatori nelle fasi di ricostruzione, tra cui in particolare quelle dei professionisti tecnici.

Per questo riteniamo il DDL n. 1294, anche per la semplicità e chiarezza dell'approccio normativo, confacente alle necessità di rapidità, efficienza e semplificazione delle decisioni.

Altri aspetti positivi si rinvergono nel capitolo delle disposizioni per agevolare la ripresa economica e produttiva, in particolare per il riconoscimento dell'obbligo, per le società assicuratrici, di indennizzare al 30% subito i soggetti danneggiati.

FINALITÀ e MOTIVAZIONI

Il DPCM 08/07/2014 ha istituito il Nucleo Tecnico Nazionale, in cui sono iscritti i tecnici incaricati di attività connesse alla gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma.

Il Nucleo Tecnico Nazionale è articolato in elenchi Regionali (NT-REG) ed Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC).

Nelle varie sezioni in cui è articolato il Nucleo Tecnico, sia a livello Regionale che Centrale, sono presenti componenti riferibili alle professioni Ordinistiche, "Soggetti Concorrenti" di cui all'art.4 del vigente Codice della Protezione Civile –

D. Lgs. 02/01//2018 n.1 (esempio: NT-DPC – Sez CNI, NT-DPC – Sez CNA, NT-DPC – Sez CNG, NT-DPC – Sez CNGL).

Le professioni Ordinistiche, nelle loro declinazioni (Consigli Nazionali,

Ordini e Collegi territoriali) sono indicate, quali soggetti concorrenti, all'art. 13 comma 2 del D. Lgs. 01/2018.

Ciò detto, a seguito dello studio ed esame del provvedimento, anche alla luce delle precedenti considerazioni svolte nell'audizione in data 15/6/2023 alla 8° Commissione della Camera dei Deputati sui precedenti DDL NN.589 e 647, poi sostituiti dal DDL 1632, esprimono alcune proposte migliorative del DDL in esame, onde evitare disfunzioni operative, in fase emergenziale, consentendo al Commissario di disporre delle competenze tecniche necessarie.

Si ritiene, infatti, che i professionisti tecnici possano svolgere un'efficace azione

di supporto al Commissario straordinario ed alle sue articolazioni territoriali.

Per consentire una maggiore efficienza del sistema e la possibilità di partecipazione e collaborazione dei professionisti tecnici ordinistici, titolari di specifiche competenze nel campo della sicurezza delle costruzioni e del territorio, si propone il seguente emendamento al DDL, che consentirebbe l'immediata attivazione e partecipazione delle organizzazioni ordinistiche, alle fasi di gestione dell'emergenza.

1. Primo emendamento proposto

All'art. 3, dopo il comma 4, è introdotto il seguente comma:

4. bis: "Il Commissario straordinario alla ricostruzione, ai fini di cui al presente articolo, si avvale anche dei soggetti di cui all'art.13 comma 2 del D. Lgs. N.1 del 02/01/2018 sia a livello centrale che locale"

SUGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI

Il DDL evidenzia una notevole quantità di soggetti competenti nella fase post-sisma con rischi di sovrapposizione di interventi e competenze che, come dimostrano i terremoti 1997 e 2016, le alluvioni Emilia e Marche ecc., comportano un rallentamento degli interventi di ricostruzione. La individuazione di troppi soggetti coinvolti non chiarisce infatti "chi deve fare cosa" e la creazione di nuove strutture burocratico organizzative rischia di creare conflitti di competenze. A tal proposito si suggerisce un intervento anche di interpretazione autentica che attribuisce competenze generale e residuale al Commissario straordinario di volta in volta nominato, allo scopo di evitare, almeno in parte, tale sovrapposizione. Si suggerisce altresì di valorizzare le competenze, a livello nazionale e locale, dei Professionisti dell'area tecnica, non solo a livello di struttura di supporto del Commissario, ma anche a livello locale, attraverso le relative articolazioni ordinistiche. Territoriali, peraltro già ampiamente utilizzata anche in precedenti calamità.

Si rileva altresì che non risultano disposizioni relative al patrimonio artistico/culturale/paesaggistico di proprietà non pubblica, con evidenti rischi di difficoltà applicative. A tale proposito propongono i due seguenti emendamenti.

2. Secondo emendamento proposto

All'art. 4 comma 1, recante "Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione", dopo le parole "...dei comuni italiani" sono inserite le parole

"nonché da un rappresentante degli ordini e i collegi professionali e/o dei rispettivi Consigli e Federazioni nazionali o di loro forme associative o di

collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee”.

3. Terzo emendamento proposto

Dopo l'art. 14, comma 6 è inserito il seguente comma:

7. Il Commissario straordinario o, su sua delega, i soggetti previsti dalle disposizioni normative applicabili, adottano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a disciplinare la ricostruzione del patrimonio di interesse artistico, culturale, paesaggistico di proprietà non pubblica, prevedendo, se del caso, nuove tipologie di soggetti attuatori.

SUGLI ASPETTI PROCEDIMENTALI E CONTENUTISTICI

Appare poi necessario provvedere allo stanziamento di risorse economiche che siano finalizzate specificamente anche alla predisposizione di eventuali studi di approfondimento ed aggiornamento delle aree che sono divenute instabili e sono interessate dalla ricostruzione. Il relativo stanziamento deve tenere conto di eventuali dinamiche evolutive che il territorio ha subito a seguito dei processi 'calamitosi'. Una efficace e veloce ricostruzione può infatti avvenire solo dopo aver effettuato necessari studi attraverso i quali siano aggiornati e definiti i rischi e le pericolosità del territorio: calamità idrogeologiche che hanno

recentemente interessato il nostro Paese sono caratterizzate dall'insorgere di numerose e localizzate frane che hanno sconvolto il territorio in ambiti dove non erano state segnalate; forti terremoti possono innescare processi gravitativi ed accelerazioni tali da 'sconsigliare' la ricostruzione in alcuni 'siti'.

4. Quarto emendamento proposto.

All'art. 4, comma 3, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:

“g) nella individuazione ed effettuazione degli studi di apprendimento strumentali alla conoscenza delle condizioni post-evento calamitoso del territorio, allo scopo di assicurare un percorso di ricostruzione adeguato, informato e sicuro”.

Il DDL non disciplina adeguatamente, a nostro avviso, il trattamento del materiale da demolizione o crolli né la classificazione dei relativi rifiuti. Non vengono infatti indicate delle norme particolari per derogare dai valori dei limiti per dichiararli pericolosi o nocivi disciplinandone il conseguente trattamento.

Ad esempio, se in un cumulo viene individuata una sola fibra di amianto tutto il cumulo di macerie può essere dichiarato pericoloso con evidente difficoltà per lo smaltimento anche perché sono pochissime le attività autorizzate allo smaltimento e quindi le macerie devono essere inviate e trattate in pochi impianti con significativo aumento dei costi. Tale condizione, come testimoniano gli eventi sismici degli scorsi anni, hanno generato fortissimi ritardi nello smaltimento delle macerie e dei materiali, con conseguente grave ostacolo alla ricostruzione. Il DDL prevede, in effetti, delle misure di facilitazione nella classificazione e nello stoccaggio, tuttavia si ritiene che il Commissario straordinario debba poter essere autorizzato a dettare ulteriori deroghe e semplificazioni giustificate dal singolo caso. Si auspica l'adozione di norme particolari e derogatorie in tal caso e a tal proposito si propone il seguente emendamento.

5. Quinto emendamento proposto

All'art. 19, dopo il comma 15, è inserito il seguente comma:

“16. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare ordinanze che, per le finalità strettamente necessarie, dettino deroghe e semplificazioni ulteriori rispetto ai limiti ed alle classificazioni dei rifiuti indicate nel presente articolo, anche ampliando o modificando le ipotesi di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al D.M. 28 giugno 2024, n. 127.”

Per quanto attiene poi alla documentazione prevista dall'art. 11. (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata) come da allegare all'istanza di concessione dei contributi si ritiene utile che, in aggiunta alla scheda AeDEI prevista dal detto articolo, sia presa in considerazione anche la “scheda AeDEI Ischia 2023”, introdotta per la valutazione dell'impatto degli eventi calamitosi di natura idrogeologica che hanno interessato l'isola di Ischia il 26 novembre 2023 sulla base dell'Ordinanza n. 7 del 24 febbraio 2023 adottata dal Commissario straordinario per l'emergenza.

6. Sesto emendamento proposto

All'art. 11, comma 1, alla fine della lettera a) è introdotta la seguente lettera:

eventuale “scheda AeDEI Ischia 2023”, introdotta per la valutazione dell'impatto degli eventi calamitosi di natura idrogeologica che hanno interessato l'isola di Ischia il 26 novembre 2023 sulla base dell'Ordinanza n. 7 del 24 febbraio 2023 adottata dal Commissario straordinario per l'emergenza.

Appare necessario ed opportuno utilizzare il DDL anche per attribuire al Governo un'apposita ed ulteriore delega per garantire una ricostruzione sicura. In tale ambito appare essere questa la sede più idonea alla definizione dei principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega, attraverso l'emanazione "delle linee guida per garantire una ricostruzione sicura, unitaria e omogenea nel territorio colpito dall'evento calamitoso che determinino i contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e, in caso di emergenze derivanti da eventi sismici, del fattore di accelerazione sismica di sito."

Andrebbero poi, in tale contesto, incentivate tutte le attività di aggiornamento delle cartografie geologiche, ma soprattutto geomorfologiche. La pianificazione, la ricostruzione e la prevenzione deve essere infatti effettuata sulla base di elementi che tengano conto di una 'radiografia del territorio' aggiornata agli eventi ed alle dinamiche che hanno interessato lo stesso.

7. Settimo emendamento proposto

Dopo l'art. 26, è inserito il seguente articolo:

Art. 27 (Delega al Governo in materia di miglioramento degli strumenti di prevenzione ed attuazione per una ricostruzione sicura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione strumenti di miglioramento degli strumenti di prevenzione ed attuazione per una ricostruzione sicura al fine di tutelare al meglio persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di linee guida volte a garantire una ricostruzione sicura, unitaria e omogenea nel territorio colpito dall'evento calamitoso che determini i contributi spettanti ai beneficiari sulla base di chiari indicatori del danno, della vulnerabilità e, in caso di emergenze derivanti da eventi sismici, del fattore di accelerazione sismica di sito;

b) individuazione di obblighi specifici di aggiornamento, anche attraverso appositi incentivi, di tutte le cartografie geologiche e geomorfologiche esistenti, relative al territorio nazionale e sulla cui base sono svolte attività di pianificazione, ricostruzione dopo ogni evento calamitoso significativo;

c) individuazione degli strumenti e dei finanziamenti più adeguati all'adozione di un Piano nazionale di prevenzione del rischio sismico, indicati di seguito, da contenere all'interno di un Regolamento Governativo che ne definisca i contenuti ed i tempi di attuazione:

1. previsione dell'obbligo, entro 10 anni per tutti gli edifici privati di dotazione del certificato di idoneità statica integrato dalla classificazione

- del rischio sismico (DM 65/2017); ciò consentirà di dare maggior valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche, stimolando l'interesse del mercato ad intervenire;*
- 2. previsione dell'obbligo immediato della redazione della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017 nei casi di compravendita degli immobili o di affitto, sulla scorta di quanto già obbligatorio in tema di Attestato di Prestazione Energetica;*
 - 3. previsione, entro 20 anni dalla data di pubblicazione del Decreto dell'obbligo di stipula di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici, con un costo, fissato dallo Stato, modulato sull'esito della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017 con l'esplicita previsione di una sanzione per la quale entro i 5 anni successivi all'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione lo Stato non risarcirà più i danni procurati agli edifici ed alle attività causati dagli eventi sismici;*
 - 4. previsione dell'obbligo di adozione, attraverso regolamenti attuativi a cura della Presidenza del Consiglio, sentiti i Ministeri interessati, di regole per definire i contenuti e le modalità del fascicolo digitale, da introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e delle polizze assicurative di cui al punto che precede;*
 - 5. creazione di una banca dati geolocalizzata sugli interventi di adeguamento e miglioramento sismico;*
 - 6. previsione dell'obbligo di adozione di strumenti di collaborazione permanente con gli stakeholder istituzionali e non, per la strutturazione di un sistema informativo condiviso rispondente all'interesse pubblico generale e per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le eventuali implementazioni/integrazioni future del portale stesso;*
 - 7. previsione dell'obbligo, per tutte le costruzioni che non rientrano tra quelle per le quali è possibile fare la Classificazione sismica, di procedere alla valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle NTC 2018;*
 - 8. previsione dell'obbligo progressivo della Assicurazione legata al rischio sismico;*
 - 9. previsione dell'obbligo di incentivazione strutturale delle forme di monitoraggio delle costruzioni che la tecnologia ha sviluppato e continua a sviluppare;*
 - 10. previsione di un obbligo di introduzione di un sistema di incentivazione fiscale sostenibile;*
 - 11. previsione, sulla base della diffusa e concreta conoscenza dello stato di sicurezza degli immobili e della loro distribuzione sul territorio nazionale, ambiti di priorità di intervento, in funzione del maggior rischio;*
 - 12. previsione dell'obbligo di adozione di un piano nazionale di controllo*

dell'efficacia degli interventi eseguiti e di previsione delle situazioni di pericolo con monitoraggio dinamico degli edifici, secondo standard interoperabili e istituzione di un sistema centralizzato di raccolta dei dati e di invio di alert.

13.previsione dell'obbligo di aggiornamento periodico e approfondimento continuo dei Piani di Assetto Idrogeologico e di Gestione delle Alluvioni;

14.previsione dell'obbligo di adeguamento della Pianificazione Urbanistica Comunale anche attraverso meccanismi di incentivazione;

15.previsione dell'obbligo di redazione ed attuazione dei Piani di Protezione Civile e di informazione continua della cittadinanza

APPUNTO SULLA NECESSITÀ DEL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE SISMICA

Fermo quanto sopra, poiché il presente DDL deriva dall'accorpamento di due precedenti DDL di particolare interesse per la RPT e, riteniamo, per il territorio italiano, appare questa la sede idonea a riproporre alcune questioni di significativo interesse pubblico non adeguatamente valorizzate nel provvedimento in esame

In tal senso appare infatti indispensabile l'attuazione del Piano di Prevenzione del rischio sismico, per il quale è stato predisposto l'emendamento evidenziato in rosso in precedenza, che riassume le proposte svolte in più occasioni dalla RPT, anche al Tavolo della Prevenzione sismica presso il Ministero competente, istituito dal Ministro On.le Musumeci.

Le catastrofi sismiche che colpiscono ciclicamente la nostra Nazione, a causa delle quali si contano purtroppo migliaia di vittime e feriti, nonché danni enormi e distruzioni di infrastrutture ed edifici, alcuni anche di enorme interesse storico-culturale, riportano in primo piano il tema della prevenzione antisismica delle costruzioni.

Come è noto, anche il nostro Paese, caratterizzato dalla estrema bellezza unita alla fragilità del proprio patrimonio storico, artistico e culturale, rientra tra le aree ad elevato rischio sismico.

Ancora una volta, la Rete Professioni Tecniche, che raccoglie i professionisti che operano in ambito tecnico, competenti nel campo degli interventi di rafforzamento e miglioramento delle costruzioni, è costretta a ricordare alle Istituzioni l'urgenza di un intervento organico che favorisca la messa in sicurezza degli edifici. **In particolare, un Piano Nazionale di Prevenzione Sismica, completo ed organico, è stato elaborato e promosso dall'RPT già nel 2012, in occasione del Professional Day, ed è stato sempre riproposto ai diversi Governi che da allora si sono succeduti nel nostro Paese.**

Il Piano è stato più volte aggiornato e migliorato, anche con i contributi di numerose associazioni, organizzazioni scientifiche ed enti pubblici interessati (INGV, ENEA, Con.Scienze, Copl, ANACI, AISSA, ISPRA, UNI, DIP.PROTEZIONE

CIVILE), al fine di migliorare il livello di sicurezza del nostro costruito in un periodo medio-lungo. A tali proposte, purtroppo, non è corrisposta una significativa attenzione da parte delle Istituzioni, a cui spetta invece l'onere di elaborare policy per la prevenzione del rischio sismico.

Il risultato è che attualmente oltre 4 milioni di edifici in Italia sono collocati nelle aree a maggiore rischio sismico, senza contare le opere infrastrutturali. Nelle prime 3 aree di rischio gli edifici si avvicinano a 8 milioni.

	Zona sismica 1	Zona sismica 2	Zona sismica 3	Zona sismica 4	Totale
Abruzzo	61.516	111.287	120.383		293.186
Basilicata	47.360	69.666	13.145		130.171
Calabria	271.209	201.992	-		473.201
Campania	78.092	782.641	99.315		960.047
Emilia-Romagna	-	241.899	592.648	45.854	880.401
Friuli- Venezia Giulia	22.234	115.868	35.936	99.322	273.360
Lazio	34.211	278.653	692.510	26.389	1.031.764
Liguria	-	52.806	143.603	288.335	484.744
Lombardia	-	33.096	284.511	1.547.622	1.865.228
Marche	2.635	282.703	17.472	192	303.001
Molise	20.319	54.069	10.822	-	85.210
Piemonte	-	41.853	101.773	923.072	1.066.699
Puglia	10.262	151.710	276.422	341.441	779.835
Sardegna	-	-	-	329.500	329.500
Sicilia	70.774	904.634	13.971	77.853	1.067.232
Toscana	-	143.148	605.814	64.216	813.177
Trentino-Alto Adige	-	-	46.666	185.935	232.601
Umbria	25.679	115.245	26.918	2.899	170.741
Valle d'Aosta	-	-	5.800	40.550	46.350
Veneto	-	109.030	478.248	306.431	893.710
Totale complessivo	653.321	3.761.248	3.576.631	4.188.957	12.180.157

Fonte: elaborazione Centro Studi Cni su dati Istat, Cni

Le misure da adottare

L'adozione delle misure obbligatorie dovrà essere distribuita nel tempo, partendo dal primo dei provvedimenti di seguito indicati:

- Obbligo, in un arco temporale piuttosto breve, di procedere alla Classificazione sismica degli edifici secondo le regole del DM 65/2017;
- Obbligo, per tutte le costruzioni che non rientrano tra quelle per le quali è possibile fare la Classificazione sismica, di procedere alla valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle NTC 2018;
- Introduzione, in un arco di tempo prestabilito, dell'obbligo della Assicurazione legata al rischio sismico;
- Incentivazione strutturale delle forme di monitoraggio delle costruzioni che la tecnologia ha sviluppato e continua a sviluppare;
- Istituzione di un collegamento tra le attività di cui sopra ed il fascicolo digitale della costruzione di cui al Nuovo Testo Unico per le Costruzioni, di cui si auspica l'approvazione;
- Prevedere incentivi fiscali tipo sismabonus per tempi lunghi (almeno 30 anni) previa verifica della sostenibilità dell'incentivo, tenendo conto di tutti i risparmi, rientri fiscali ed effetti positivi per lo Stato e la collettività connessi agli interventi di riduzione del rischio sismico, specialmente se collegati a quelli sul risparmio energetico.

- Individuare, sulla base della diffusa e concreta conoscenza dello stato di
- sicurezza degli immobili e della loro distribuzione sul territorio nazionale, ambiti di priorità di intervento, in funzione del maggior rischio;
- Prevedere un piano nazionale di controllo dell'efficacia degli interventi eseguiti e di previsione delle situazioni di pericolo con monitoraggio dinamico degli edifici, secondo standard interoperabili e istituzione di un sistema centralizzato di raccolta dei dati e di invio di alert.

È essenziale considerare gli interventi per la ristrutturazione profonda e per la messa in sicurezza degli edifici non solo come un costo a carico dello Stato, ma come uno strumento che genera effetti economici espansivi creando vantaggi sociali per la comunità. Da una molteplicità di studi, a cominciare da quello elaborato dal Censis a novembre 2022 sull'impatto dei bonus per l'edilizia, sappiamo che gli effetti moltiplicativi generati dalla spesa per Superbonus 110% sono particolarmente apprezzabili.

8. Ottavo emendamento proposto.

Ci si riserva di inviarlo successivamente.

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Sulle misure di prevenzione del rischio idrogeologico. I recenti eventi di dissesto che hanno colpito duramente il nostro Paese stimolano alcune riflessioni sulle attività di mitigazione del rischio idrogeologico e sulle procedure di allertamento. In questo contributo, proviamo a esaminare alcuni aspetti problematici con l'obiettivo di evidenziare alcune criticità che meritano di essere quanto prima considerate e risolte attraverso accorgimenti normativi e procedurali.

Il delicato assetto geomorfologico del nostro Paese, reso vulnerabile da uno sviluppo antropico disordinato e spesso speculativo, dall'assenza di manutenzione del territorio e dalle sempre più frequenti piogge alluvionali che si abbattano sul territorio nazionale, in larga misura dovute ai cambiamenti climatici in atto, pongono drammaticamente in evidenza il problema del dissesto idrogeologico, dal quale ormai nessuna regione italiana può più considerarsi indenne. Negli ultimi venti anni infatti vi è stato un susseguirsi di eventi in tempi molto più ravvicinati che, oltre ad interessare regioni a rischio idrogeologico conclamato, si sono verificati anche in aree geografiche non particolarmente esposte rispetto alle conoscenze scientifiche note.

Sarà dunque necessario attuare un piano pluriennale che preveda sempre di più l'impiego di risorse dedicate alla realizzazione di INTERVENTI DI TIPO STRUTTURALE, cioè opere ed interventi di sistemazione e di consolidamento delle frane, utili ad evitare che i fenomeni si verificino, si riattivino o comunque a mitigarne gli effetti. Tuttavia queste tipologie di interventi anche se utili e

necessarie, da sole non possono consentire la soluzione di tutte le criticità presenti sul territorio. Un chiaro esempio deriva dall'analisi dei dati contenuti nella piattaforma ReNDIS, che negli ultimi 20 anni hanno visto la realizzazione di interventi su poco più di 3.000 frane a fronte delle 620.000 censite nell'intero paese.

La RPT ha più volte lavorato con le istituzioni pubbliche per la concretizzazione di un efficace Piano di prevenzione del Rischio Idrogeologico e per la sua attuazione.

In particolare, ha sviluppato una collaborazione con la struttura di missione Italia Sicura redigendo, insieme ad altre organizzazioni, le Linee Guida per la Progettazione degli interventi e un corso di formazione gratuito, a disposizione dei tecnici, per illustrare le predette linee guida e le migliori tecniche per l'esecuzione delle opere, che ha avuto migliaia di partecipazioni.

La seconda parte del corso è stata completata di recente ed è a disposizione per una ulteriore attività formativa.

La RPT conferma, quindi, la disponibilità ad operare in sinergia con codesto Ministero.

Occorre dunque realizzare anche una serie di AZIONI e INTERVENTI NON STRUTTURALI, mediante i quali contribuire significativamente alla prevenzione delle conseguenze dei dissesti ed operare una corretta gestione del rischio idrogeologico, tra cui segnaliamo:

- **Aggiornamento e approfondimento continuo dei Piani di Assetto Idrogeologico e di Gestione delle Alluvioni.** I PAI redatti dalle ex Autorità di Bacino rappresentano degli strumenti di pianificazione di eccellenza a livello europeo. L'evoluzione continua e le dinamiche geomorfologiche del territorio, anche in relazione ai cambiamenti climatici, non ci consentono però pause su questo tema. Molti PAI vanno aggiornati perché risalgono agli inizi degli anni 2000. In diversi casi inoltre non hanno coperto tutto l'intero territorio. Essendo gli stessi PAI un riferimento per la pianificazione territoriale, per la programmazione degli interventi strutturali e per la pianificazione di emergenza, aggiornarli è una necessità imprescindibile. Sono ormai più di 15 anni che non vengono stanziati fondi in tal senso. Occorrerebbe inoltre procedere alla redazione dei Piani di Gestione delle frane prevedendo anche in questo caso le necessarie risorse economiche.

- **Adeguamento della Pianificazione Urbanistica Comunale.** Occorre incentivare i Comuni a recepire la Pianificazione di Bacino nei propri strumenti urbanistici. Questo consentirebbe finalmente di impedire le costruzioni nelle aree pericolose e di attuare uno sviluppo territoriale compatibile e sostenibile con l'assetto geologico del territorio.

- **Redazione ed Attuazione dei Piani di Protezione Civile,** quale supporto operativo fondamentale per la gestione delle emergenze al fine di ridurre il danno, in caso di eventi, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana.

Molti Comuni li hanno redatti ma pochi li applicano durante le emergenze, anche per mancanza di fondi dedicati. Non vengono fatte esercitazioni, i cittadini non vengono informati, per cui i piani spesso risultano del tutto inefficaci, sia per la gestione delle fasi di allertamento, che dell'emergenza.

• **Informazione alla cittadinanza** al fine di determinare popolazioni più resilienti. I cittadini devono essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono verificare durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in essere per evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Come sappiamo molte delle vittime che si verificano durante gli eventi calamitosi sono dovuti a comportamenti sbagliati. Pensate ad esempio a quante persone rischiano o addirittura perdono la vita nei sottopassi o nei seminterrati allagati, o a quelli che attraversano i ponti con le auto durante gli eventi di piena, ecc. **A questo proposito è fondamentale ed urgente che i Piani di Protezione Civile vengono integrati da applicazioni informatiche che diano immediate informazioni, sul telefono cellulare, al singolo cittadino delle emergenze previste ed in corso e soprattutto delle attività e comportamenti che devono svolgere, in relazione alla posizione conosciuta mediante georeferenziazione. È evidente come sia necessario fornire in tali situazioni immediate e personalizzate informazioni sui rischi, i punti di raccolta, i percorsi da seguire e quelli da evitare etc. In sostanza, occorre passare da Piani generali utili per definire i rischi e le soluzioni, ma difficili da utilizzare nei tempi strettissimi connessi all'emergenza, a strumenti che raggiungano in tempo reale i cittadini, consentendogli di seguire comportamenti utili a ridurre i rischi, anche nel caso dell'emergenza sismica. È quindi necessario integrare i vari Piani di prevenzione a questo fine tenendo conto anche delle informazioni provenienti dai Presidi Territoriali.**

A tal proposito di evidenza la necessità di supportare/sollecitare gli enti locali ed in particolare i comuni per la redazione ed aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e per la istituzione dei Presidi Territoriali.

• Occorre infine investire anche nella **Manutenzione estensiva del territorio** la quale deve riguardare non solo fiumi e torrenti, ma anche i terreni presenti sui versanti che quando vengono abbandonati diventano concausa dei fenomeni di dissesto. Dunque si potrebbero prevedere incentivi economici per i privati nella realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che migliorerebbero le condizioni di stabilità e di assetto del territorio.



A.C. 1987

"Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana".

Audizione

**Commissione VIII
(Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)**

Camera dei Deputati

10 settembre 2024

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

Coordinatore *Armando Zambrano*

Segretario *Sabrina Diamanti*

**Consigli Nazionali di Ordini, Collegi e Federazioni aderenti a RPT e
Presidenti**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI – *Massimo Crusi***

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E
DEI FISICI – *Nausicaa Orlandi***

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI – *Mauro Uniformi***

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI – *Paolo Biscaro***

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI – *Francesco Violo*

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – *Angelo Domenico Perrini*

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI – *Mario Braga***

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – *Giovanni Esposito***

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI – *Laura Mongiello***

Documento elaborato dal Gruppo di Lavoro di Rete delle Professioni Tecniche "**Urbanistica**", composto da Armando Zambrano (Coordinatore RPT), Irene Sasseti (CNI), Anna Buzzacchi (CNAPPC), Giuseppe Cappochin (CNAPPC), Mauro Bociarelli (FNCF), Maria Alfiero (CNGeGL), Michele Specchio (CNGeGL), Marco Vignali (CNGeGL), Domenico Sessa (CNG), Otello Emanuele (CNG), Renato Ferretti (CONAF), Barbara Negroni (CONAF), Giovanna Maria Roma (CNPI), Antonio Daniele Barattin (CNPI).

Premessa

La Rete Nazionale delle Professioni Tecniche e Scientifiche (RPT) è un'associazione tra enti pubblici, in particolare i *Consigli Nazionali degli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dei Geometri e Geometri Laureati, dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, dei Dottori Agronomi* riservandosi l'eventuale invio a breve di integrazioni.

e dei Dottori Forestali, dei Geologi, dei Tecnologi Alimentari, dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e la Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici, operante da oltre dodici anni in rappresentanza degli enti associati, che raccolgono circa seicentomila professionisti, in gran parte impegnati nel campo dell'edilizia, e quindi fortemente interessati ad interventi di aggiornamento e miglioramento della normativa urbanistica ed edilizia, ormai datata e non più rispondente alle attuali necessità anche di digitalizzazione del sistema. Per questo, ha più volte sollecitato il Governo ed il Parlamento ad approvare provvedimenti che intervenissero sulla materia, presentando documenti in proposito.

Pertanto, l'esame la presentazione della Proposta di Legge 1987 è l'ulteriore occasione per ribadire la posizione della RPT che ringrazia la Commissione per l'invito all'audizione e resta a disposizione ogni chiarimento.

~~~~~

La Rete ritiene opportuno premettere che il mondo si sta urbanizzando rapidamente, che le città sono diventate gli epicentri dell'attività umana, dell'economia, dell'innovazione e dello scambio culturale per cui è doveroso sottolineare, nel quadro di un più generale

progetto di transizione ecologica della nostra società, la urgente necessità di un approccio innovativo alla pianificazione.

Un approccio che preveda la predisposizione e attuazione di organici programmi di intervento finalizzati a ricomporre in forma unitaria i diversi contesti urbani e territoriali, superando il modello dello zoning funzionale, assicurando a tutti i cittadini un agevole ed equo accesso ai servizi e alle strutture urbane, favorendo la coesione sociale e il miglioramento delle condizioni spaziali e morfologiche che influiscono anche sulla salute umana.

Progetti finalizzati alla creazione di luoghi complessi, compatti e connessi che necessitano di essere sostenuti da una radicale revisione del quadro legislativo, alla luce anche delle tante, significative esperienze già avviate a livello soprattutto internazionale e tali da favorire il coordinamento delle diverse politiche che condizionano lo sviluppo urbano e territoriale, promuovendo, nel contempo, l'innovazione e la sperimentazione.

La scelta politica di procedere con leggi parziali e specifiche aumenta le incertezze applicative nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale e lascia ampi spazi interpretativi discrezionali che non aiutano l'auspicata semplificazione procedurale per gli interventi nei territori.

A ciò si aggiunga l'incertezza causata da sentenze della magistratura amministrativa, citate espressamente nella Relazione introduttiva al provvedimento, spesso discordi.

Continua così di fatto una stratificazione da un lato normativa e dall'altro interpretativa, dettata dalla giurisprudenza amministrativa e penale, che richiede oggi un urgente e sistematico intervento di riordino del quadro normativo urbanistico ed edilizio.

Il Progetto di Legge in esame introduce nella normativa modifiche apparentemente limitate ma che possono arrivare ad avere grande rilevanza in fase applicativa. Per questo si auspica che il testo finale possa escludere nuove interpretazioni giurisprudenziali antitetiche.

Occorre una riforma che parta dal nuovo codice delle costruzioni, ovvero una riforma dell'attuale DPR 380/2001 maggiormente rispondente alle esigenze di semplificazione e razionalizzazione e più coerente con lo sviluppo delle città non più improntato verso nuove espansioni ma rivolto al recupero del costruito.

La RPT, così come nel passato, sostiene la creazione di una commissione costituita da Ministeri, Conferenza Unificata Stato- Regioni, Associazioni e Organizzazioni del settore e la stessa Rete, con il compito di rivedere ed aggiornare le regole sulle costruzioni e quindi le tre leggi fondamentali: la legge n.1086/1971, la legge 64/1974 ed il DPR n.380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), non più in grado, con l'evoluzione del settore, di fornire adeguate

risposte alle innumerevoli problematiche che si presentano quotidianamente nella pratica applicativa. Nell'ultimo anno anche i Consigli Nazionali hanno promosso documenti unitari indicanti i principi chiave del nuovo testo di riforma del DPR 380/2001.

Il legislatore, con la proposta di legge 1987, qui esaminata, si pone l'obiettivo di fornire la propria interpretazione riguardo la disciplina dell'art. 41-quinquies, sesto comma, della legge urbanistica n. 1150/1942 (ma non solo) che subordinerebbe a piano attuativo (d'iniziativa pubblica o privata) in caso di interventi con altezza superiore ai 25 metri e la concentrazione delle volumetrie (più di 3 metri cubi per metro quadrato di area edificabile).

Le norme proposte mirano a ridurre l'impatto di tale disposizione riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia, in particolare disciplinati dall'art. 3 c.1 lett. d) del DPR 380/01.

Si tratta di una norma interpretativa dichiarata "temporanea" poiché il comma 1 rinvia ad un riordino organico della disciplina di settore, fissando un termine ordinatorio di 6 mesi dalla vigenza del testo in esame.

L'obiettivo di tutto il testo appare, in breve, la ricerca di dare "un'interpretazione al provvedimento" di piano attuativo, permettendo quindi l'intervento diretto degli interventi de quo.

Premesso che:

- tutte le ipotesi a), b), c) di cui al comma 2 rientrano in ambiti edificati e urbanizzati (a) e strutture urbane definite e urbanizzate ( b - c ), con riferimento all'articolo 2 del D.M. 1444/68-Zone territoriali omogenee, che suddivide il territorio comunale in zone territoriali omogenee, definendo Zone B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle Zone A), considerando parzialmente edificate quelle in cui la superficie coperta degli edifici non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria e nelle quali la densità territoriale non sia inferiore a 1,5 mc.
- Come noto, nelle zone B di completamento, di norma, l'edificazione si attua con intervento diretto, mentre nelle zone C di espansione, mediante piano urbanistico attuativo.
- L'individuazione delle zone B nell'ambito del PRG non è una scelta discrezionale del Comune, ma una scelta conseguente alla densità edilizia prevalentemente residenziale esistente nelle zone del territorio comunale diverse dalle Zone A (1/8 superficie coperta; i.t.> 1.5 mc./mq).

- Nell'ambito delle zone B è pacifica la discrezionalità del Comune nel suddividere ulteriormente le stesse in sottozone, come pure attribuire o meno ulteriore potenzialità edificatoria, generalizzata all'intera zona/sottozona B, oppure limitatamente ai soli lotti ineditati.

Appare legittimo considerare che, a meno che non sia espressamente previsto diversamente nelle previsioni urbanistiche del PRG, gli interventi nei lotti liberi delle zone di completamento, trattandosi di aree urbanizzate, avviene con intervento diretto senza obbligo di Piano particolareggiato e di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma con l'obbligo di pagamento degli oneri tabellari di urbanizzazione, di norma pari al 50% rispetto a quelli di espansione.

Sono, infatti, compiti del dimensionamento del PRG:

- calcolare il carico insediativo esistente in zona di completamento e quello eventualmente aggiuntivo;
- calcolare i conseguenti abitanti teorici, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art.3 del D.M. 1444/68;
- indicare in cartografia e quantificare le aree a standard esistenti ed eventualmente quelle ulteriori necessarie, da prevedere nel PRG in sede di sua formazione, nel rispetto delle quantità minime previste ai sensi dell'art. 3 del D.M.

Appare, pertanto, di poter sostenere, per quanto sopra, che sembrerebbero inconferenti, in quanto già normate, le disposizioni del comma 2 relative a:

lettera a) edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti urbani ed urbanizzati;

lettera b) sostituzione di edifici esistenti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata.

Entrambe queste fattispecie, per loro definizione, sembrano ricadere in ZTO B e non configurano incrementi volumetrici aggiuntivi rispetto alle previsioni di PRG e nemmeno superiori a quelle di cui all'art. 41 quinquies, questi ultimi, normati dalla lettera c).

Appare, pertanto, giustificato poter affermare che, se il PRG non prevede che interventi de quo vengano preceduti dall'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, si possa procedere in intervento diretto.

In merito è opportuno richiamare la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia urbanistica, e più in generale in tema di governo del territorio e nello specifico

richiamare l'art. 2-bis del DPR 380/01 per cui le Regioni possono prevedere disposizioni derogatorie al DM n.1444/1968 "finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezze e distanze dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati".

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra espresso, in forma essenziale, si propone che:

- **al comma 2** sia necessario, per evitare equivoci, inserire dopo l'espressione: "*non preceduti dall'approvazione preventiva di un piano particolareggiato di lottizzazione convenzionata di cui all'art. 41 quinquies, .....* **ma comunque conforme allo strumento urbanistico vigente**"
- **al comma 2 punto b** definire **la spazialità degli "ambiti"**, "*sostituzione degli edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata*" al fine di consentire agli operatori di avere la conoscenza inequivocabile che l'intervento sia configurabile come "ristrutturazione edilizia" e non come "ristrutturazione urbanistica" di cui all'art. 3 comma d) e comma f) del DPR 380/01.
- **al comma 3** sia necessario inserire nuovi punti:
  - c) verifica della compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera nell'ambito territoriale significativo;
  - d) rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;

Nell'ambito della dovuta collaborazione istituzionale la Rete resta a disposizione per ogni ulteriore attività a supporto, riservandosi l'eventuale invio a breve di integrazioni e rinnovando l'auspicio di una riforma integrale ed organica del settore, ovvero:

- del Testo Unico delle Costruzioni e della normativa di settore correlata;
- del decreto sui requisiti igienico sanitari degli alloggi;
- della Legge Urbanistica e della rigenerazione urbana.

Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti

Sen. **Matteo Salvini**

[segreteria.ministro@mit.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mit.gov.it)

Prot. n. 007/2025

Roma, 19 febbraio 2025

**Oggetto: Consultazione per l'adozione di un "piano casa" e sulle iniziative in itinere del Ministero relative al settore dell'edilizia e delle politiche abitative**

Ill.mo Sig. Ministro delle Infrastrutture Sen. Matteo Salvini,

in riferimento alla consultazione volta ad acquisire dagli operatori del settore i contributi per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di edilizia e costruzioni, comunichiamo che, alla luce del poco tempo disponibile, e anche del fatto che i singoli Ordini professionali sono stati invitati a presentare propri contributi, la Rete delle Professioni Tecniche si riserva di inviare un documento complessivo comprendente tutte le memorie elaborate dai Consigli, dalle Federazioni, dagli Ordini e dai Collegi aderenti alla nostra Associazione.

IL SEGRETARIO TESORIERE  
(Dott.ssa Forestale Sabrina Diamanti)



IL COORDINATORE  
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di S.Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) –

[info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Ill.mo Viceministro Ministro della Giustizia

Senatore Francesco Paolo Sisto

[viceministro.sisto@giustizia.it](mailto:viceministro.sisto@giustizia.it)

Prot. n. 009/2025

Roma 05 marzo 2025

**Oggetto: Revisione del Decreto Parametri per i servizi di Architettura e Ingegneria (DM 17/06/2016).**

**Revisione del Decreto 20 luglio 2012, n. 140 – Parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia.**

Ill.mo Sig. Viceministro,

a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici – occorre procedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 41 dello stesso Decreto Legislativo, alla revisione del D.M. 17 giugno 2016, che definisce i parametri per il calcolo dei compensi dei professionisti tecnici per adeguarli al nuovo dettato normativo.

Inoltre, nel Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, è stata inserita una norma relativa all'applicazione dell'Equo Compenso per i servizi di Architettura e Ingegneria, che impegna ad ulteriore modifica della normativa sui parametri.

Già in passato la Rete delle Professioni Tecniche, che comprende i Consigli e le Federazioni nazionali dei professionisti tecnici, competenti nella materia della realizzazione delle opere pubbliche, ha interloquito con codesto Ministero, nonché con quello delle Infrastrutture ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, producendo studi, tabelle ed elaborati poi confluiti nel provvedimento di definizione dei corrispettivi approvato con D.M. 31/10/2023 n.143 e con quello successivo del 17/06/2016, che non ne ha modificato la struttura.

CONSIGLI NAZIONALI:

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI

E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Pertanto, la RPT ha in avanzato stato il lavoro di elaborazione della nuova proposta di provvedimento che in realtà si propone sia di aggiornare il DM a quanto previsto dal D.lgs. 36/23 - si pensi a tale proposito che una delle principali novità del nuovo Codice dei Contratti è la ripartizione dei livelli di progettazione da tre a due – sia di cogliere questa occasione per intervenire sullo stesso Decreto Ministeriale nelle parti da aggiornare per la recente normativa sull'Equo Compenso.

Circa i parametri del D.M. 140/2012, da aggiornare ai sensi della L. 49/2023 sull'Equo Compenso, la RPT ha svolto un importante lavoro di adeguamento, che intende portare alla Sua attenzione per la necessaria approvazione del Ministero. La legge citata prevede che il Ministro della Giustizia approvi, con proprio decreto, adattato ai sensi dell'art. 8 del DL n1 del 24/01/2012, modificato dalla Legge 27 del 24/03/2012, le tabelle dei corrispettivi parametri alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contesto e alle caratteristiche delle prestazioni professionali.

Si resta in attesa di riscontro, affermando la più ampia disponibilità a contribuire alla definizione degli indispensabili provvedimenti.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO TESORIERE  
(Dott.ssa Forestale Sabrina Diamanti)



IL COORDINATORE  
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI

E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581